

Aggiornamento normativo del 10/09/2020

Decreto Ministeriale n. 7264 del 10 luglio 2020 (Pubblicato il 9 settembre 2020 sulla G.U.R.I. n. 224) - "Modifica del decreto 13 gennaio 2011, recante «Contaminazioni accidentali e tecnicamente inevitabili di prodotti fitosanitari in agricoltura biologica»".

Con il Decreto n. 7264 del 10 luglio 2020 il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha provveduto ad apportare le seguenti modifiche all'Allegato del Decreto n. 309 del 13 gennaio 2011:

- + l'allegato è stato rinominato «Allegato 1 – Contaminazioni accidentali e tecnicamente inevitabili in agricoltura biologica»;
- + le parole «non è concedibile la certificazione di prodotto biologico», del quarto periodo dell'allegato 1 (così come rinominato), sono sostituita dalle seguenti: «il prodotto non può essere in nessun caso commercializzato con la certificazione di prodotto biologico»; in seguito alla predetta modifica il quarto periodo si legge: «*Pertanto, con riferimento ai prodotti fitosanitari non presenti nell'allegato II del regolamento (CE) n. 889/2008 ma il cui uso è autorizzato in agricoltura convenzionale, è opportuno considerare 0,01 mg/kg quale limite inferiore, inteso come «soglia numerica» al di sopra della quale il prodotto non può essere in nessun caso commercializzato con la certificazione di prodotto biologico, anche in caso di contaminazione accidentale e tecnicamente inevitabile, a meno che non siano previsti limiti inferiori dalla legislazione applicabile per particolari categorie di prodotto.*
- + l'ottavo periodo è sostituito dal seguente: «*I laboratori degli organi ufficiali di controllo, qualora sia riscontrata la presenza di residui di antiparassitari al di sotto della citata soglia numerica, comunicano tale risultato all'organismo di controllo competente per avviare tutte le iniziative utili ad accertare le cause di contaminazione presso l'operatore coinvolto*»;
- + è stato inserito l'allegato 2 che reca i criteri di valutazione dei prodotti biologici di origine vegetale, in caso di presenza di acido fosfonico e acido etilfosfonico, fissando il limite massimo di residui, come di seguito specificato:

Allegato 2

Contaminazioni accidentali e tecnicamente inevitabili da acido fosfonico e acido etilfosfonico in agricoltura biologica di prodotti di origine vegetale

Con la pubblicazione del Decreto n. 7264 del 10 luglio 2020 il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha provveduto ad apportare sostanziali novità in merito alla gestione della positività all'acido fosfonico/fosforoso sui prodotti biologici, stabilendo dei limiti specifici a seconda della rilevazione di acido etilfosfonico e/o dell'acido fosfonico/fosforoso.

«Presenza dell'acido etilfosfonico»

Il comma 5 dell'allegato 2 del DM 7264/2020 stabilisce che in caso di rilevazione di acido etilfosfonico si applica il limite di 0,01 mg/kg. Per i prodotti biologici trasformati, tale limite si applica tenendo conto delle variazioni del tenore di residui determinato dalle operazioni di trasformazione, trasformazione e miscelazione o dalle operazioni di miscelazione, fatti salvi i limiti inferiori previsti dalla legislazione vigente per particolari categorie di prodotto.

Per i prodotti biologici vitivinicoli trasformati il comma 6 stabilisce, in deroga al comma 5, che in caso di rilevazione di acido etilfosfonico si applica il limite di 0,05 mg/kg tenuto conto della possibile trasformazione dell'acido

fosfonico/fosforoso in etilfosfonico a causa della presenza di etanolo nei trasformati enologici. La predetta deroga si applica fino al 31 dicembre 2022.

Il comma 7 dell'allegato 2 del DM 7264/2020 stabilisce, inoltre, che nel caso di prodotti composti non esclusivamente da prodotti biologici, è necessario tenere presente i limiti massimi residuali relativi alla frazione di prodotti non biologici.

«Presenza di acido fosfonico/fosforoso in assenza di contemporanea rilevazione di acido etilfosfonico»

Il comma 1 dell'allegato 2 del DM 7264/2020 stabilisce che in caso di rilevazione di acido fosfonico/fosforoso, in assenza di contemporanea rilevazione di acido etilfosfonico, ai prodotti biologici trasformati, non trasformati e composti si applica il limite inferiore di 0,05 mg/kg, inteso come "soglia numerica" al di sopra della quale il lotto di prodotto risultato contaminato non può essere in nessun caso commercializzato con la certificazione di produzione biologica.

Per i prodotti agricoli tal quali e in quelli trasformati provenienti da colture erbacee e da colture arboree i commi 2 e 4 stabiliscono, in deroga al comma 1, che in caso di rilevazione di acido fosfonico/fosforoso, in assenza di contemporanea rilevazione di acido etilfosfonico, si applicano i seguenti limiti inferiori:

- ✚ acido fosfonico/fosforoso: $\geq 0,5$ mg/kg per le colture erbacee;
- ✚ acido fosfonico/fosforoso: $\geq 1,0$ mg/kg per le colture arboree.

La predetta deroga si applica fino al 31 dicembre 2022.

Il comma 4 dell'allegato 2 del DM 7264/2020 stabilisce, inoltre, che nei prodotti biologici trasformati, ad esclusione dei casi conclamati di falso positivo delle determinazioni analitiche, i limiti stabiliti dal comma 1 e 2 dell'allegato 2 del DM 7264/2020 si applicano tenendo conto delle variazioni del tenore di residui di acido fosfonico/fosforoso determinate dalle operazioni di trasformazione, trasformazione e miscelazione o dalle operazioni di miscelazione, fatti salvi i limiti inferiori previsti dalla legislazione vigente per particolari categorie di prodotto.

«Presenza di acido fosfonico/fosforoso in assenza di contemporanea rilevazione di acido etilfosfonico per le coltivazioni arboree notificate successivamente all'entrata in vigore del DM o che si trovano nella fase di conversione alla data di entrata in vigore del DM 7264 del 10 luglio 2020»

Per gli operatori che notificano la propria attività con metodo biologico per le coltivazioni arboree in data successiva all'entrata in vigore del DM e nel caso di operatori che conducono aziende già notificate alla data di entrata in vigore del DM, ma con coltivazioni arboree ancora in fase di conversione, il comma 3 dell'allegato 2 del DM 7264/2020 stabilisce che è possibile applicare la soglia di 1,0 mg/kg anche successivamente alla data del 31 dicembre 2022 per un periodo massimo di ventiquattro mesi dalla fine del periodo di conversione.

Per usufruire di tale ulteriore deroga gli operatori hanno l'obbligo di monitorare a livello analitico la presenza di acido fosfonico negli impianti arborei, attuando strategie per una sua riduzione nel tempo.



Tale attività di monitoraggio deve essere descritta nella relazione piano misure concrete e precauzionali [ex art. 63 del Reg. (CE) n. 889/2008] e l'organismo di controllo deve accertare la corretta esecuzione di tale monitoraggio.

Il DM 7264 del 10 luglio 2020 entra in vigore il 10/09/2020 (giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana).